



Accademia
Ligustica di Belle Arti
di Genova

BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO

Committente	Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
--------------------	---

Data contratto
APPALTATORE:
Importo appalto	
CODICE CIG	
CODICE CUP	
Oggetto dell'appalto	Realizzazione di un soppalco nel deposito gessi del Palazzo dell'Accademia e di lavori di manutenzione degli esistenti uffici dell'Accademia di cui al presente contratto

	Data	Ente	Nome	Firma
RUP		Accademia Ligustica	Dott. Andrea Greci	
Direttore Lavori (parte architettonica)		Accademia Ligustica	Arch. Benedetto Besio	
Direttore Lavori (strutture e impianti)		Accademia Ligustica	Ing. Francesco Besio	
Responsabile per la sicurezza in cantiere		Accademia Ligustica	Arch. Andrea Guiglia	

Documento E-GEN-R10

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

Accademia Ligustica con sede in Genova, Largo Pertini 4, CAP 16121, Codice Fiscale 80041430101, Partita IVA 02525410102, nella persona del Prof. Giuseppe Pericu, nato a Genova il 20 ottobre 1937, in qualità di Presidente p.t. domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, che interviene ed agisce nel presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2018 esecutiva ai sensi di legge

(d'ora in avanti chiamato **COMMITTENTE**)

E

La Società, con sede in, CAP, codice fiscale, Partita IVA, Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso, rappresentata dal Sig., nato a il, domiciliato presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di

(d'ora in avanti chiamata **APPALTATORE**).

PREMESSO

- che la Committente ha espletato la procedura di gara negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento in appalto dei **lavori di**, per un importo complessivo posto a base di gara di €, di cui € per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge;
- che, in esito alla procedura di scrutinio e valutazione delle offerte economiche ritualmente presentate dai concorrenti, è risultata miglior offerente l'impresa..... (di seguito "**l'Appaltatore**"), per avere presentato l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice suddetto, contenente un ribasso pari al ...% (.....per cento);
- che la Committente ha verificato il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale, necessari per l'affidamento dei lavori ed ha deciso di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Appaltatore stesso.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto (di seguito "**Contratto**"), le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Contratto

1. La Committente affida in appalto all'Appaltatore **l'esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione degli uffici dell'Accademia Ligustica**, come da presente contratto.
2. L'Appaltatore, avendo sottoscritto il verbale di cantierabilità predisposto in data prot. n, accetta, senza riserva alcuna il presente contratto e i lavori che ne costituiscono l'oggetto.
3. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente Contratto e ai relativi documenti allegati, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del Contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle vigenti

norme del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 (di seguito “**il Capitolato Generale**”), dal Codice, dal DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore, dalle previsioni del computo metrico, del computo metrico, degli elaborati grafici, tecnici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo (di seguito “**il Progetto Esecutivo**”), del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito “**il Capitolato Speciale**” o “**CSA**”) e degli altri documenti allegati alla presente procedura di affidamento, la cui conoscibilità è confermata dall'Appaltatore in virtù della precedente presa visione degli stessi avvenuta presso gli uffici della Committente (o mediante altri mezzi di pubblicità). Apposita certificazione viene presentata per tramite della dichiarazione posta a corredo dell'offerta (norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, elaborati, Capitolato Generale e Tecnico, costituenti parte essenziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, con rinuncia da parte dell'Appaltatore a qualsiasi eccezione) che presuppone l'accettazione integrale e la precedente puntuale verifica e controllo in rapporto allo stato dei luoghi volta a escludere la presenza di vizi, carenze e difetti suscettibili di rendere più difficile e / o onerosa l'esecuzione dei lavori di appalto. In ogni caso l'Appaltatore dichiara di rinunciare a qualsiasi eccezione, obiezione o riserva riguardo all'eseguibilità del Progetto Esecutivo.

2. Sono estranei al Contratto, e non ne costituiscono quindi in alcun modo riferimento negoziale a nessun fine ed effetto in relazione ai lavori contabilizzati “a corpo”, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, così che l'Appaltatore nulla potrà pretendere qualora le quantità di tali lavorazioni dovessero risultare differenti da quelle indicate nei predetti elaborati.

3. Sono compresi nel presente contratto tutte le lavorazioni e le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni previste dalla documentazione tecnico-amministrativa del presente procedimento, della quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Articolo 3. Ammontare del Contratto

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **Euro** (.....), importo comprensivo di **Euro**(.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il Contratto è stipulato “**a corpo**”, con suddivisione delle lavorazioni in diverse fasi, come meglio indicato nella documentazione tecnica e nel Capitolato Speciale. In particolare, per le suddette lavorazioni, l'Appaltatore non potrà invocare un maggior corrispettivo neppure adducendo che le quantità indicate in progetto delle singole lavorazioni sono inferiori o superiori a quelle effettive, compreso il caso in cui per realizzare e completare le opere appaltate a regola d'arte, è stato necessario realizzare maggiori quantità delle singole lavorazioni rispetto a quelle prevedibili, alla luce del Progetto Esecutivo, del Capitolato Speciale, e dei computi. A tale effetto e per quanto possa occorrere, l'Appaltatore riconosce che il Contratto ha carattere aleatorio e che il corrispettivo d'appalto è stato determinato anche tenendo conto di tale alea. Quanto sopra anche in considerazione dell'onere dell'Appaltatore di rilevare eventuali difformità delle quantità indicate nei computi rispetto a quelle risultanti dagli elaborati progettuali in fase di gara.

3. In relazione alle intese in itinere con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e con il Comune di Genova, l'Accademia Ligustica si riserva il diritto di stralciare parti delle lavorazioni previste senza che nulla sia dovuto per le opere previste e da non effettuarsi.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al Progetto Esecutivo approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è ordinata per iscritto, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, con apposito Ordine di Servizio, emesso dal Direttore dei lavori, riportante la sottoscrizione per approvazione del legale rappresentante della Committente, o di soggetto munito di idonea procura speciale, i cui estremi siano citati nell'ordine. In difetto delle suddette formalità, stabilite *ad substantiam*, qualsiasi ordine orale o scritto si riterrà nullo e privo di qualsiasi effetto e, comunque, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per le varianti eventualmente eseguite, neppure adducendo che esse sarebbero state disposte dal D.L. in altra forma, diversa rispetto a quella come sopra prescritta mentre la Committente potrà ordinarne la rimozione od il mantenimento delle eventuali variazioni od addizioni, restando comunque escluso il diritto dell'Appaltatore al maggior compenso.
2. In ogni caso, si ribadisce che, qualora l'esecuzione dell'Ordine di Servizio emanato dal D.L. comporti maggiori oneri per la Committente, l'ordine stesso, ancorché emesso per iscritto, si intenderà nullo ed inefficace, e non comporterà alcun diritto a maggior compenso da parte dell'Appaltatore, se non recherà anche in calce o in allegato l'accettazione incondizionata della Committente, tramite il Responsabile del procedimento (di seguito "il RUP"), del maggior compenso proposto all'Appaltatore. Nei casi in cui, ai sensi di legge, la Committente, tramite il RUP, ha la facoltà di ordinare variazioni dei lavori anche senza il consenso dell'Appaltatore, l'ordine di servizio del D.L. sarà efficace se recherà in allegato la determinazione del maggior compenso, compresa quella degli eventuali Nuovi Prezzi, effettuata dalla Committente, tramite il RUP, anche se non accettata dall'Appaltatore. Si ribadisce che le suddette forme si intendono stabilite *ad substantiam* e quindi con sanzione di nullità nel caso di loro inosservanza.
3. Qualora la Committente, per il tramite del D.L., richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di Contratto dedotti dai prezzi del computo metrico al netto del ribasso d'asta. Ove le stesse comportassero categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, utilizzando in via prioritaria i prezzi contrattuali ed in via subordinata il Prezzario Regionale 2019. Resta fermo quanto stabilito dalla penultima parte del precedente comma, nel caso di dissenso delle Parti sulla misura del maggior compenso, nel senso che il D.L. potrà comunque ordinare i maggiori o diversi lavori, contabilizzandoli ai prezzi determinati, salva la facoltà dell'Appaltatore di iscrivere tempestiva e rituale riserva nell'ordine di servizio e nel registro di contabilità a pena di decadenza.
4. In ogni caso, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi suppletivi, adducendo che le variazioni ordinate dalla Committente non sarebbero compatibili con discipline legislative in ipotesi applicabili al presente Contratto.
5. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a non presentare domanda di maggior compenso e rinuncia a qualsiasi diritto a maggiori compensi, per le lavorazioni suppletive e/o diverse eseguite in forza o degli Ordini di Servizio, emanati dal D.L., ai sensi e nei modi di cui al presente Contratto, o di eventuali atti suppletivi al presente Contratto, oltre i corrispettivi determinati dalla Committente, neppure eccependo il prolungato vincolo di cantiere o la sottoproduzione od altre consimili ragioni di danno. In tal caso sono altresì esclusi i danni indiretti o consequenziali, quali sottoproduzione, perdita di chance di acquisizione di nuovi contratti, mancato o ritardato utile.
6. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all' articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.

7. L'elenco dei prezzi contrattuali è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d'opera.

Articolo 5. Gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore, con la stipulazione del Contratto ed in riferimento alla gestione assume ogni onere, obbligo, qualifica e responsabilità in relazione al corretto smaltimento dei rifiuti che siano prodotti, possano trovarsi o essere rinvenuti nel cantiere, nel rispetto della normativa vigente e della tutela ambientale.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori oggetto del presente Contratto saranno eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
2. I lavori saranno consegnati con comunicazione del D.L. come da CSA. Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative alla consegna. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore, e i lavori dovranno essere iniziati entro il termine ordinato dalla Committente.
3. Il tempo utile per completare i lavori in appalto è fissato in **giorni centottanta (180)**, naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si procederà a più consegne dei lavori, con la redazione dei relativi verbali. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincerà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori, che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, la DL ne ordinerà la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
6. L'Appaltatore, per il caso di consegna parziale dei lavori, dichiara di rinunciare fin d'ora a qualsiasi pretesa ad un maggior corrispettivo o compenso, per maggiori oneri, danni, per sottoproduzione, per maggiori costi di allestimento e di gestione del cantiere e per qualsiasi altra causa e ragione, anche per danni indiretti e consequenziali, perdita di produzione, mancato o ritardato utile, perdita di *chance*, riconoscendo che il Contratto assume, al riguardo, carattere aleatorio e che tale alea è compensata dal corrispettivo contrattuale sopra indicato, ciò indipendentemente dalla durata del lasso temporale che potrà decorrere tra una e l'altra consegna.
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore, per iscritto, alla DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 12 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018. Si procederà, quindi, con le operazioni di consegna come da CSA.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nei termini contrattuali e qualunque sia il maggior termine impiegato.

Articolo 7. Direzione Lavori e controllo sul personale di cantiere

1. La Committente designa il Direttore dei Lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo degli stessi, secondo le norme del presente Contratto e di quelle da esso richiamate. In particolare, tale soggetto garantirà un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere, al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il D.L., verificherà l'impiego in cantiere di personale autorizzato, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. A tal fine, l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo nonché, in relazione a ciascun lavoratore impegnato nel cantiere, fornire all'Appaltatore copia del contratto di assunzione o collaborazione.

2. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al D.L., lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del Contratto di lavoro.

3. Trovano piena applicazione al presente contratto le norme contenute nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori".

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 40 del D.P.R. 207/2010), costituente documento contrattuale. Entro 7 (sette) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre e inviare alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle scadenze contrattuali previste, indicando le previsioni circa ogni fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Potrà essere prevista, tra le diverse fasi di lavorazione, come indicate nei documenti tecnico-progettuali, una sospensione di durata massima pari a n. 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, da considerarsi inclusi nel totale dei 180 (centottanta) giorni previsti per il completamento dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, gli Ordini di Servizio e le prescrizioni formulate per iscritto da D.L., in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale, nel Progetto Esecutivo, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata in conformità alle prescrizioni del D.L. secondo le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea, eventuale esecuzione di altre opere interferenti, affidate ad altre imprese, con le quali l'Appaltatore si impegna a coordinarsi direttamente per appianare eventuali divergenze ed interferenze, al fine del buon andamento dei lavori e del rispetto del termine per il completamento dei lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza, contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore, ai sensi del d.lgs. n.81/2008, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al presente Contratto. In ogni caso, esso è soggetto alle disposizioni che il D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni, per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Con riguardo alla durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del D.M. 145/2000.

6. Il D.L. potrà a suo insindacabile giudizio prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed al rispetto di tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.L. al riguardo.

Articolo 9. Penali per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, comprese nel computo eventuali maggiorazioni di corrispettivo concordate dalle parti in conformità al Contratto stesso. In tal caso, raggiunto l'importo massimo della penale predetto la Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, incamerando anche la cauzione definitiva, salvo e senza pregiudizio restando l'eventuale maggior danno.

3. Le penali verranno applicate come definito dal CSA, anche mediante escussione della cauzione definitiva, ove necessario.

Articolo 10. Sospensioni o riprese dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto all'interno del programma di esecuzione dei lavori (art. 8 del presente contratto), è ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 50/2016, su ordine scritto del D.L., redatto con apposito verbale, nel caso di forza maggiore o di altre circostanze speciali, a qualsiasi causa imputabili, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016. La sospensione può essere disposta anche con provvedimento del responsabile del procedimento per ragioni di pubblico interesse debitamente motivate con atto della Committente. La ripresa dei lavori, a seguito del venir meno delle cause che l'hanno giustificata, previa comunicazione del Direttore dei lavori, dovrà essere disposta dal responsabile del procedimento con proprio atto. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e che dovrà riportare anche il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. È ammessa la sospensione parziale dei lavori, ove, successivamente alla consegna dei lavori, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che ne impediscano parzialmente il regolare svolgimento; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale redatto dal D.L. La sospensione parziale determina il differimento del termine di ultimazione dei lavori pari ad un numero di giorni risultante dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo

sulla base del cronoprogramma. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Committente al di fuori dei casi previsti dall'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, secondo quanto di seguito disposto in applicazione dell'articolo 10, comma 2 del decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018:

a) maggiori oneri per spese generali infruttifere sottraendo dall'importo contrattuale l'utile d'impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato deve essere diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferite rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal D.L.;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Qualora l'Appaltatore ritenga che siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che il responsabile del procedimento ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al D.L., affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà sempre iscrivere riserva anche nel verbale di sospensione dei lavori, senza poterne invocare il carattere generale, oltre che in quello di ripresa dei lavori e poi nel registro di contabilità, quantificando la riserva non appena possibile, a pena di decadenza.

4. È ammessa inoltre la sospensione temporanea dei lavori qualora si presentasse occasione o necessità, a insindacabile giudizio della Committente e non prevedibile al momento della stipula del contratto, per l'esecuzione di lavorazioni affini o integrative alle presenti. Tale sospensione non comporta l'insorgenza di penali o premialità in relazione al cronoprogramma già definito, il cui termine sarà posticipato in coerenza con la sospensione effettuata.

5. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore stesso può richiedere di recedere dal Contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la protratta sospensione dei lavori oltre l'istanza di recesso dal Contratto proposta dall'Appaltatore e non accolta dalla Committente, qualunque ne sia la causa, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso e/o indennizzo oltre quanto stabilito al precedente comma 3.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti o imposti per legge, per regolamento, o in forza del Capitolato Generale. In ogni caso, si intendono qui richiamati e compresi nei lavori e, perciò, a carico dell'Appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010.

2. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
3. In particolare, l'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire una presenza qualificata sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 5 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a presentare istanze e richieste di qualsiasi natura e tipo. Il rappresentante dell'Appaltatore si intende domiciliato presso il cantiere, di modo che la Committente potrà effettuare validamente tutte le comunicazioni presso il cantiere stesso. La Committente, potrà far pervenire le proprie necessarie comunicazioni dell'Appaltatore anche presso la sua sede legale.
4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale ed ai propri aventi causa a qualsiasi titolo tutte le norme di legge e di regolamento e le disposizioni del D.L.
5. La Direzione del cantiere, ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000, n. 145, è assunta da, nato ail
6. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante incarico conferito dall'Appaltatore, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'atto di designazione deve essere recapitato al D.L., prima della data di inizio dei lavori.
8. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al D.L. eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato, in forma scritta, anche a mezzo e-mail.
9. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore a seguito di indisciplina, incapacità, imprudenza o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
10. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del Contratto, dovrà assicurare il pieno rispetto del decreto legislativo 109/2012, recante norme di divieto di utilizzo di lavoratori extra comunitari irregolari.
11. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24 del Contratto.
12. Nel caso d'inadempimento da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi retributivi e contributivi nei riguardi dei propri dipendenti, nonché nel caso di mancato pagamento dei lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori, relativi a lavorazioni già regolarmente contabilizzate e saldate dal D.L., la Committente, sempre che non ricorrano i presupposti del pagamento diretto agli eventuali subappaltatori degli importi maturati, in applicazione dell'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 50/2016, avrà la facoltà, discrezionalmente esercitabile, di pagare direttamente le somme dovute a tali soggetti o agli enti

previdenziali ed assistenziali, dandone semplice contestuale comunicazione all'Appaltatore, fermo restando il diritto al compenso delle somme pagate con i propri debiti, attuali e futuri, nei riguardi dell'Appaltatore stesso.

Articolo 12. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore manca di presenziare alle misure, o di firmare i libretti delle misure, od i brogliacci, la DL procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Committente e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 13. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, dandosi atto per quanto necessario che il presente Contratto ha carattere aleatorio e che il corrispettivo è stato determinato tenendo conto di tale alea.

Articolo 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Sul valore stimato dell'appalto come definito da Quadro Economico della procedura di gara (allegato E-GEN-R-03, punto A1) il Committente corrisponderà all'Appaltatore l'anticipazione del corrispettivo nella misura del 20% entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle lavorazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Trova applicazione l'articolo 35 comma 18, del decreto legislativo 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017. In particolare, l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, segnatamente, in conformità al relativo programma temporale. Sulle somme da restituire sono altresì dovuti dall'Appaltatore alla Committente gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà essere a prima richiesta assoluta, obbligando il fideiussore a pagare la somma garantita ogni obiezione od eccezione rimossa entro quindici giorni dalla richiesta, con rinuncia ai benefici di cui all'art. 1944 (beneficio della preventiva escussione del debitore principale) e 1957 (decadenza) c.c.

2. La contabilizzazione dei lavori avverrà tramite Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
3. Per quanto riguarda le modalità di pagamento si applicherà quanto previsto dal Capitolato Speciale.
4. Per ogni pagamento in acconto si procederà, in relazione all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori, all'acquisizione diretta e preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori. L'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C., si qualificano come causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e

comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento dei Sub Appaltatori o dei Cottimisti, ove ne ricorrano i presupposti di legge, oppure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Committente potrà sospendere il pagamento del successivo SAL finché l'Appaltatore non avrà presentato le fatture quietanzate dei propri subappaltatori o cottimisti.

5. Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte del D.L. e del Committente, della documentazione prodotta dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, attestante il rispetto degli obblighi delle ritenute fiscali relative ai lavoratori dipendenti nonché degli obblighi di pagamento dell'IVA, da parte del medesimo e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 13ter della legge 134/2012. A tal fine l'Appaltatore presenterà al D.L. ed al Committente apposita dichiarazione sostitutiva dallo stesso sottoscritta con firma autenticata, nonché dichiarazione sostitutiva sottoscritta, con firma autenticata, dell'avvenuto adempimento.

6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, quale rata di saldo.

7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo, previa prestazione di garanzia fideiussoria ex art. 103 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016, di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (2 anni).

8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva, da verificarsi con presentazione di DURC in corso di validità, aggiornato rispetto alla documentazione già acquisita.

9. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario numero.....aperto presso.....dedicato alle operazioni connesse con le commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie". Le persone delegate ad operare su di essi ed alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute dalla Committente sono:e..... ed hanno i seguenti codici fiscali....., in funzione dell'atto di delega che si allega al presente Contratto.

10. La persona, qualora diversa dall'Appaltatore medesimo, autorizzata a sottoscrivere i documenti contabili, è, giusta procura speciale..... L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette attività.

11. La cessione del credito derivante dai corrispettivi d'appalto, effettivamente maturati, è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

12. La cessione del credito, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente, di modo che, in difetto di autorizzazione, si intenderà nulla ed inefficace nei riguardi della Committente.

13. Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento dovranno essere intestate e inviate a:

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Largo Pertini 4, 16121 Genova, Codice Fiscale 80041430101, Partita IVA 02525410102. Sulle fatture dovranno essere indicati in modo facilmente visibile i dati necessari al pagamento, nello specifico si intendono: banca di appoggio, numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e codice IBAN del Contraente.

14. La contabilità dei lavori sarà curata mediante la tenuta di apposito registro di contabilità in formato elettronico.

Articolo 15. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini previsti dalla presente procedura, come richiamati nel presente Contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla normativa all'epoca vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 16. Materiali e difetti di costruzione

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre, di volta in volta, al D.L. i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; i materiali possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione da parte del D.L.

2. L'accettazione dei materiali è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale e dal Progetto Esecutivo. In quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri, conformi, a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo. L'Appaltatore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di caratteristiche superiori a quelle prescritte dai documenti contrattuali non ha diritto ad aumenti dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattualmente stabilite.

Trovano, in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

Articolo 17. Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori, in qualsiasi momento, la Committente potrà effettuare controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.

2. I controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori e delle opere, o di parti di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati, né pregiudicano le operazioni del collaudo provvisorio.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

Articolo 18. Conto finale dei lavori

1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento unitamente ad una relazione nella quale sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine che gli verrà assegnato dal Direttore dei lavori e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del documento.

Articolo 19. Ultimazione dei lavori, regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione degli stessi e lo trasmette al responsabile del procedimento il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore. Il certificato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente Contratto avviene con l'approvazione del certificato di collaudo inteso come certificato di regolare esecuzione, che ha carattere provvisorio e che sarà emesso da un organo collaudatore nominato dalla Committente. Le garanzie prestate dal Collaudatore resteranno vincolate fino all'approvazione del certificato di collaudo, senza che ciò possa essere oggetto di richieste di indennizzo nei confronti del Committente da parte dell'Appaltatore, e saranno svincolate solo con la consegna da parte dell'Appaltatore alla Committente dell'originale delle relative polizze e delle eventuali inerenti appendici e rinnovi.

3. Il suindicato certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione *per silentium*.

4. Non si procederà alla presa in consegna anticipata delle opere qualora le prove, gli accertamenti e le verifiche previsti dalla legge non abbiano dato esito positivo, come riportato al precedente art.14.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. Ai fini della denuncia dei vizi, in deroga all'art. 1667 cod. civ., è stabilito il termine di decadenza di 4 (quattro) mesi dalla loro insorgenza e di 12 (dodici) mesi per i vizi e difetti di cui all'art. 1669 codice civile.

6. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 20. Risoluzione del Contratto

1. La Committente ha facoltà di risolvere il Contratto, senza alcun obbligo di preavviso, con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 108 del Codice degli Appalti.

2. La risoluzione potrà essere disposta, comunque, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro e nei seguenti casi:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) sopravvenuta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, per il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti;
- c) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
- d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- f) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di realizzare lavori pubblici;
- h) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere alla DL o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- i) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dalla Committente, diversamente coperti dalle suddette polizze;
- l) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di eseguire le transazioni connesse con l'esecuzione dell'opera senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- m) inadempienze relative al rispetto di quanto previsto all'art. 20 bis (rispetto del Dlgs 231/2001) del Contratto;
- n) sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di anche uno soltanto degli amministratori della società muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico della stessa per reati di usura o di riciclaggio ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n.3;
- o) violazione delle disposizioni di cui all'art. 25, commi 2, 3, 4 e 5;
- p) sopravvenuto venir meno (od insussistenza) dei requisiti per l'aggiudicazione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 179/2011 (Codice Antimafia), in capo all'Appaltatore;

3. Trattandosi di risoluzione d'ufficio, essa potrà venir pronunciata dalla Committente, anche attraverso ordine di servizio emanato dal D.L., senza necessità di preventivo avviso, contestazione, contraddittorio con

l'Appaltatore da effettuarsi a mezzo comunicazione via PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. È fatta salva la verifica delle lavorazioni effettuate, come indicato dal CSA.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi, antinfortunistici inclusa la CASSA EDILE, ove necessario.

2. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del Contratto, la Committente procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Committente avviserà gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a garanzia dei loro crediti. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di formale comunicazione di avvenuto adempimento, da parte degli Enti preposti.

3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. L'Appaltatore, nel caso in cui la Committente non paghi direttamente gli eventuali subappaltatori, è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, nonché in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'Appaltatore, sempre nell'ipotesi di cui sopra, può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 22. D.Lgs. 231/2001

1. In relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a:

- a tenere una condotta in linea con un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* tale da non esporsi al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal già menzionato D. Lgs. 231/2001;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo da indurre i dipendenti e/o i collaboratori della Committente a tenere una condotta non conforme al *Modello di organizzazione, gestione e controllo*.

2. In caso di mancata osservanza di tali principi il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto della Committente al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia

1. La Committente ha esperito gli adempimenti disposti dal D. Lgs. n. 159/2011.

2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente Contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Accademia Ligustica e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto di dette disposizioni anche da parte dei subappaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali dagli stessi posti in essere per attività connesse all'esecuzione del presente Contratto. L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture connesse con l'esecuzione del presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136. A tal fine l'Appaltatore è tenuto all'immediata comunicazione alla Committente di copia dei suddetti contratti, certificandone la conformità agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. Sono da rispettarsi tutte le condizioni previste dalla vigente normativa in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dalle disposizioni previste nella documentazione per la sicurezza in cantiere relativa alle lavorazioni oggetto del presente contratto, nonché le indicazioni impartite dal Responsabile per la Sicurezza in cantiere nominato dalla Committente.

2. L'Appaltatore ha depositato presso la Committente:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art.96, comma 1, lettera "g" del d.lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

3. La Committente ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, predisposto dal professionista individuato dalla Committente e del quale l'Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Il suindicato piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui a precedente comma 2, lettera b), depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.

4. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

5. Il Direttore Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

Articolo 25. Vincoli della Soprintendenza

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare i vincoli e le istruzioni poste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova posti con nota MBAC-SABAP-LIG 734, nota allegata al presente contratto.

Articolo 26. Subappalto

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Committente, nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di sottoscrizione del presente Contratto possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

3. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 105 comma 18 del decreto legislativo 50/2016, l'Appaltatore si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) Copia del Contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Affidatario di tali lavori sia conforme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici vigente e non superi il limite indicato dall'articolo 105, comma 14, del decreto legislativo 50/2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel Contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, sia aziendali sia inerenti allo specifico cantiere, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. Il Contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta dello stesso, una apposita clausola con la quale il subappaltatore e qualunque altro soggetto possa essere a qualunque titolo interessato dall'esecuzione

dei lavori e delle attività eseguite nell'ambito del subappalto assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136;

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con firma autenticata, con la quale il subappaltatore attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai contratti pubblici previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) Documento unico di regolarità contributiva, riferito al subappaltatore, emesso da INPS, INAIL e CASSA EDILE GENOVESE, che verrà successivamente acquisito formalmente dalla Committente a comprova della regolarità della posizione dell'Appaltatore.

4. Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del Contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, purché la Committente, tramite il Responsabile del procedimento, autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi, inclusa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte della Committente, ovvero della scadenza del termine previsto dall'articolo 105, comma 18, del codice dei contratti pubblici vigente senza che la Committente abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga, del tutto o in parte, priva della documentazione richiesta, la Committente non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Appaltatore, comunicando altresì alle parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Appaltatore medesimo e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso l'Accademia Ligustica almeno venti giorni prima dell'avvio delle lavorazioni a esse relative.

5. Salvo che la Committente non debba procedere al pagamento diretto dei corrispettivi maturati al subappaltatore ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate in conformità ai contratti stipulati con i predetti soggetti. L'importo di tali ritenute non potrà superare il 5% (cinqueper cento) della rata di corrispettivo dovuto. In difetto, la Committente sospenderà l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente e procederà al pagamento diretto al subappaltatore del corrispettivo da questi maturato, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera b) del decreto legislativo 50/2016.

6. La Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti, ma avrà obbligo di farlo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 105, comma 13 del decreto sopra richiamato.

Articolo 27. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo Euro (.....) pari al per cento dell'importo del presente Contratto avente validità fino al

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici vigente.
4. La garanzia sulla rata di saldo deve essere prestata a norma dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016., con validità fino al collaudo definitivo.
5. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata a prima richiesta assoluta, obbligando il fideiussore a pagare la somma richiesta, fino al massimale garantito, ogni obiezione ed eccezione rimossa, escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed esclusa la decadenza, nel rispetto degli articoli 1944 e 1957 del codice civile.

Articolo 28. Assicurazioni

1. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a stipulare polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori e che dovrà essere efficace fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che tenga indenne la Committente dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, **con una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione dei lavori.**
3. La suddetta polizza dovrà inoltre prevedere una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro **500.000,00.**
La suddetta polizza dovrà infine essere espressamente estesa alle seguenti fattispecie di danni:
 - danni da azioni di terzi
 - danni da forza maggiore.
4. La somma assicurata dovrà essere aggiornata, inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
5. Detta polizza sarà emessa in applicazione del relativo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui allo schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Committente per i danni da questa subito in dipendenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto.
6. L'assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte alla Committente: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
7. In caso di sinistro che comporti l'insorgenza di danni il D.L. compilerà una relazione, da trasmettere al RUP, nella quale saranno indicate le circostanze dell'evento e l'entità dei danni emergenti, adottando le misure necessarie a ridurre le conseguenze dannose.

8. S'intendono a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e nei modi di cui sopra.

9. In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Committente, a seguito di azioni od omissioni dell'Appaltatore configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del Contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 29. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla DL, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'articolo 11, comma 2 del decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante del presente Contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Committente, avendone comunque le parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Progetto Esecutivo, inclusivo di tutti gli allegati elencati nel documento E-GEN-R00, comprensivo del computo metrico, dei piani di sicurezza previsti dall'articolo 25 del presente Contratto, degli elaborati grafico-progettuali, delle relazioni tecnico-progettuali e del Capitolato Speciale allegati alla presente procedura;
- il Cronoprogramma dei lavori, sia in quanto predisposto dalla Committente, sia quanto realizzato a livello operativo dall'Appaltatore;
- il Capitolato Generale, per la parte ancora vigente;
- la nota di autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova di cui all'art. 26 del presente contratto;

2. La posizione nell'elenco di cui al comma precedente corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanze fra i contenuti degli stessi.

3. Fanno altresì parte del Contratto, anche se non immediatamente allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- copia delle assicurazioni RCT-RCO;
- copia della cauzione definitiva.

Articolo 31. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate per autonoma determinazione delle parti le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il D.M. 49/2018 e il D.M. 145/2000, per la parte ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice, oltre al d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e la legge 13 agosto 2010 n.136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Articolo 32. Elezione del domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio in Genova presso:
- gli uffici della Committente
 - i propri uffici siti in.....
 - altro

Articolo 33. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) comprese quelle occorse per la procedura aperta del giorno, sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui lo stesso sarà registrato solo in caso d'uso.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

Genova, li _____

Il Committente

Il Presidente dell'Accademia Ligustica
Prof. Avv. Giuseppe Pericu

L'Appaltatore